

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL'A.S.D. PONSACCO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA, DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 400,00**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 13.5.2018**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.5.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **2. RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GARE EFFETTIVE, DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUMEZZANE S.P.A./CISERANO DEL 20.5.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 21.5.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia) riduce le sanzioni della squalifica del campo a 4 gare effettive, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e l'ammenda a € 4.000,00.

Trasmette alla Procura Federale perché accerti la posizione disciplinare del Presidente del Lumezzane Sig. Cavagna Renzo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE ANNONI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TUTTO IL 30.11.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE S.P.A./CISERANO DEL 20.5.2018**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 21.5.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Annoni Federico riduce la sanzione della squalifica fino a 31.10.2018  
Dispone restituirsì a tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma l'8 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini